



**SERVIZIO RIFIUTI, TUTELA DELL'ATMOSFERA, INQUINAMENTO ACUSTICO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI E DIFESA DEL SUOLO
UFFICIO EMISSIONI IN ATMOSFERA E INQUINAMENTO ACUSTICO, DIFESA DEL SUOLO**

**DETERMINAZIONE
N. 13 del 14/01/2021**

Oggetto: IMPIANTO DI STOCCAGGIO (D15) , RAGGRUPPAMENTO E RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE (D 13 E D 14) E MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DELLA EURODEMOLIZIONI E RACCOLTA ECOLOGICA SRL IN COMUNE DI ORISTANO - LOC. FENOSU, SITO EX MDM. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/06. RETTIFICA E SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE N. 8 DEL 13/01/2021

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con determinazione n. 8 del 13/01/2021 è stato rinnovata alla società Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica srl l'autorizzazione rilasciata con determinazione della Regione Autonoma delle Sardegna n.17258/781 del 26.07.2010 e successiva integrazione, dell'impianto di stoccaggio (D15) , raggruppamento e ricondizionamento preliminare (D 13 e D 14) e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

RILEVATO CHE che per mero errore materiale nella sopraccitata determinazione è stato inserito nel dispositivo (...) *centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, sito in Via Parigi-Zona Industriale Nord - Oristano* in luogo di (...) *impianto di stoccaggio (D15) , raggruppamento e ricondizionamento preliminare (D 13 e D 14) e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in loc. Fenosu, sito ex MDM - Comune di Oristano.*

ATTESO che occorre provvedere alla correzione sostituendo la determinazione n°8 del 13/01/2021, con il presente atto.

CIO PREMESSO, TENUTO CONTO CHE

- con Determinazione della Regione Autonoma delle Sardegna n.17258/781 del 26.07.2010 la società Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica srl è stata autorizzata alla gestione di un impianto di stoccaggio (D15) , raggruppamento e ricondizionamento preliminare (D13 e D14) di rifiuti pericolosi e non pericolosi della Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica srl in Comune di Oristano - loc. Fenosu, sito ex MDM;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente e Suolo n. 1 del 19.01.2011 è stato rilasciata un integrazione per l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

CONSIDERATO CHE

- all'art. 3 del sopraccitato provvedimento era prevista una validità di dieci anni dalla data di emanazione e che pertanto la scadenza era prevista per il 25/07/2020;

- con Legge 24 aprile 2020, n. 27, (conversione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), si prevede che , art. 103, comma 2, *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati [...] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate*
- Con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d'emergenza per COVID-19

DATO ATTO che la l'autorizzazione rilasciata con Determinazione della Regione Autonoma delle Sardegna n.17258/781 del 26.07.2010 è ancora valida.

CONSIDERATO che, con nota acquisita agli atti con prot. n. 1198 del 28/01/2020, la società Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica srl, P.IVA 00843070913, sede legale in viale del Lavoro n.11 – Nuoro, ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con determinazione della Regione Autonoma delle Sardegna n.17258/781 del 26.07.2010 e successiva integrazione, del impianto di stoccaggio (D15) , raggruppamento e ricondizionamento preliminare (D 13 e D 14) e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, trasmettendo contestualmente la documentazione prevista a firma del legale rappresentante Canu Salvatore;

CONSIDERATO che ha seguito di verifica documentale si è riscontrato la necessità di documentazione integrativa;

TENUTO CONTO che con nota del 09.10.2020, acquisita agli atti con prot. n. 12787 del 09.10.2020, la società, ha presentato le integrazioni richieste;

EVIDENZIATO che nella succitata nota la società comunica la variazione del legale rappresentante nella figura del sig. Canu Danilo, C.F. CNADNL81S13F979R, allegando il verbale di nomina dell'assemblea ordinaria della società;

CONSIDERATO che la società Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica srl ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale il Gestore comunica, come stabilito dall'art 3 del Decreto Interministeriale 10 novembre 2011, che:

- ha assolto al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 per la trasmissione dell'istanza (contrassegno con numero identificativo 01171265887461 emesso in data 21.01.2020) e di € 16,00 il rilascio del provvedimento (contrassegno con numero identificativo 01171265887507 emesso in data 21.01.2020) mediante versamento eseguito tramite intermediario convenzionato con rilascio dei relativi contrassegni;
- ha provveduto ad annullare le predette marche;
- si impegna a conservarne l'originale unitamente al presente provvedimento per eventuali controlli da parte delle Amministrazioni competenti, a non riutilizzare le marche da bollo sopra indicate per altri adempimenti.

CONSIDERATO inoltre che la società Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica srl ha comunicato che il responsabile tecnico dell'impianto continua ad essere la sig.ra Canu Elisa CF. CNALSE85T46F979B;

DATO ATTO che la Dott.ssa Pierangela Obinu, Responsabile del Servizio rifiuti, tutela dell'atmosfera,

inquinamento acustico, valutazioni ambientali e difesa del suolo, e responsabile del presente procedimento, con la presente proposta n. 8 i cui contenuti sono riportati sopra - tenuto conto della relazione tecnica, redatta in data 24/12/2020 dall'Ing Salvatore Deiana a seguito di convenzione del 21.07.2020 così come da determinazione dirigenziale n. 808 del 15.07.2020 per l'incarico di supporto tecnico specialistico del Servizio rifiuti, tutela dell'atmosfera, inquinamento acustico, valutazioni ambientali e difesa del suolo, nella quale viene riportato che:

- la documentazione presentata è conforme a quanto previsto nell'allegato A3 "Istanza per il rilascio del rinnovo di autorizzazione ai sensi dell' art. 208 del D.Lgs.152/06" delle linee guida emanate dalla Regione Sardegna con deliberazione G.R. n. 14/32 del 04.04.2012;
- non è prevista nessuna variazione delle quantità di rifiuti che la società intende gestire rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- l'attività, così come da sopralluogo effettuato in data 05/11/2020, ha i requisiti impiantistici e gestionali previsti dalla normativa vigente;

effettuate le verifiche e le valutazioni necessarie, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06 rilasciata con determinazione della Regione Autonoma delle Sardegna n.17258/781 del 26.07.2010 e successiva integrazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente e Suolo n. 1 del 19.01.2011.

DATO ATTO che con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

DATO ATTO che il presente provvedimento lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter rinnovare l'autorizzazione rilasciata con determinazione della Regione Autonoma delle Sardegna n.17258/781 del 26.07.2010 e successiva integrazione alla società Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica srl;

VISTI

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- l'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplina l'autorizzazione, il rinnovo e gestione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;
- la Legge regionale 12 Giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" e, in particolare, l'art. 59, comma 4 che conferisce alle Province la competenza in merito all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 39/23 del 15/07/08, avente per oggetto "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti e criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati"

- la deliberazione della Giunta regionale n. 14/32 del 04/04/2012, avente per oggetto "Linee Guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria";
- la Deliberazione della Giunta provinciale n. 59 All. A del 12.04.2012 nella quale sono incardinate nel settore Ambiente e Attività Produttive le funzioni conferite dalla L.R. 9/06 in materia di gestione rifiuti e che pertanto il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive;
- la DGR n. 23/6 del 20/04/2016 con la quale il dott. Massimo Torrente è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano;
- le Delibere dell'Amministratore Straordinario n. 152 del 29/11/2016, come modificata dalla successiva Delibera n. 178 del 28/12/2016
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 5 del 12/03/2020 con il quale viene conferito alla sottoscritta Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi l'incarico di Dirigente *ad interim* del Settore Ambiente e Attività Produttive;
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n.29 del 22/12/2020 con il quale l'incarico di Dirigente *ad interim* del Settore Ambiente e Attività Produttive viene prorogato per il periodo dal 21/12/2020 al 31/01/2021;

Accertata la propria competenza in merito alla emanazione del presente atto

Per le motivazioni riportate in premessa

DETERMINA

ART. 1 di rinnovare l'autorizzazione rilasciata alla società Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica srl, con determinazione della Regione Autonoma delle Sardegna n.17258/781 del 26.07.2010 e successiva integrazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente e Suolo n. 1 del 19.01.2011, per l'impianto di stoccaggio (D15) , raggruppamento e ricondizionamento preliminare (D 13 e D 14) e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in loc. Fenosu, sito ex MDM - Comune di Oristano -.

ART.2 La società Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica srl dovrà attenersi a quanto riportato nella autorizzazione rilasciata con determinazione della Regione Autonoma delle Sardegna n.17258/781 del 26.07.2010 e successiva integrazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente e Suolo n. 1 del 19.01.2011.

ART.3 La validità dell'autorizzazione è di anni 10 (dieci) a far data dell'emissione del presente provvedimento.

Art. 4 Di dare atto che

- il legale rappresentante è sig. Canu Danilo, C.F. CNADNL81S13F979R
- il responsabile tecnico è la sig.ra Canu Elisa CF. CNALSE85T46F979B;

ART.5 Entro trenta giorni dall'adozione del presente atto la società Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica srl è tenuta a prestare apposita garanzia finanziaria ai sensi della D.G.R. n. 39/23 del 15/07/08, pena la sospensione del provvedimento autorizzativo. La Provincia di Oristano provvederà all'accettazione della nuova polizza entro trenta giorni dalla presentazione

ART.6 Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, la società Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica srl è tenuta a rispettare la normativa tecnica di riferimento vigente e quella che dovesse

intervenire successivamente.

ART.7 Qualsiasi intervento che determini una modifica dell'impianto oggetto del presente provvedimento deve essere preventivamente comunicato alla Provincia di Oristano per le conseguenti opportune valutazioni.

ART.8 È fatto obbligo alla società Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica srl di tenere aggiornato il piano di emergenza interna secondo le disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132

ART.9 È fatto obbligo alla società Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica srl di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti.

ART.10 Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di altri enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia.

ART.11 La Provincia e l'ARPAS Dipartimento di Oristano, procederanno al controllo dell'adempimento e dell'attuazione delle prescrizioni richiamate nel provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06.

ART.12 L'istanza di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata agli uffici competenti della Provincia almeno centottanta giorni prima della scadenza.

ART.13 In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione o nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti, la Provincia procederà, secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale eliminare le irregolarità;
- alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

ART.14 La presente determinazione sarà inviata alla Società, al Comune di Oristano, alla RAS - servizio tutela dell'atmosfera e del territorio, all'ARPAS ed alla ASL competente per territorio.

ART.15 La presente determinazione sarà comunicata al Catasto dei rifiuti, ai sensi del comma 17-bis dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., secondo gli standard indicati nell'Accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Conferenza Unificata e l'Istituto Superiore per la Protezione per la Ricerca Ambientale (ISPRA) in merito alla gestione delle informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti siglato in data 27 luglio 2011.

ART.16 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

ART.17 Il presente provvedimento sarà pubblicato, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, sull'Albo Pretorio *on line* della Provincia di Oristano.

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla correttezza e sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento.

Oristano li, 14/01/2021

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: DEIANA SALVATORE
Funzionario: OBINU PIERANGELA
Dirigente : IACUZZI ANNA PAOLA MARIA